

Parere dell'avvocato Andrea De Amicis

Con riferimento alla questione che mi è stata sottoposta e relativa all'applicazione, da parte di una banca, del recupero a carico dell'iscritto *“dell'intero trattamento economico previsto dalla Legge 11.11.1983 n. 683 per la durata di dieci giorni dall'inizio della malattia”*, evidenzio quanto segue.

Essere reperibili alla visita fiscale non significa solo farsi trovare presso l'indirizzo indicato nel certificato, durante le fasce orarie previste a seconda del tipo di impiego, ma anche mettere in atto tutte le accortezze necessarie affinché il medico Inps possa svolgere il controllo (tra tali accortezze rientrano, ad esempio, controllare che il citofono funzioni correttamente, che il nome indicato sul campanello sia esatto e leggibile, oppure – come nel caso di specie – che siano corretti i dati riportati sul certificato medico).

L'Inps stesso, in una delle faq riportate sul proprio sito internet raccomanda infatti al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione (cfr. documento allegato).

Al fine di verificare la correttezza dei dati riportati sul certificato, il lavoratore può richiedere al medico curante copia del certificato e dell'attestato di malattia, o comunque visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi online messi a disposizione dall'Inps sul proprio sito, accendendo con il proprio Pin personale.

In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico che lo ha redatto entro 24 ore dal suo rilascio.

Sulla scorta di quanto osservato, dunque, la giurisprudenza in materia è costante nel confermare la validità delle sanzioni comminate dal datore o dall'Inps in caso di irreperibilità per errore nell'indicazione di dell'indirizzo di residenza o effettivo domicilio. Ad esempio, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001 (precedente all'introduzione del certificato di malattia telematico, ma i cui principi non sono stati scalfiti dalle pronunce più recenti) ha rilevato che *“in materia di assenza per malattia, il lavoratore, nell'inviare all'INPS e al datore di lavoro il relativo certificato, ha l'onere – in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 – di verificare che sia stato in esso indicato e, in difetto, di indicarvi egli stesso, il luogo del proprio domicilio durante la malattia (Cass. S.U. 2 febbraio 1993, n. 1283)”*.

Nella vicenda che ci occupa, pertanto, il provvedimento dell'azienda può purtroppo ritenersi legittimo, anche se l'errore nella redazione del certificato è imputabile al medico curante e non al lavoratore (il quale, però, aveva ed ha l'onere di vigilare circa la corretta indicazione dei propri dati, compreso il domicilio).

Avv. Andrea De Amicis